



Provincia di Pesaro e Urbino

**CRITERI E MODALITÀ OPERATIVE PER IL "CONTROLLO A CAMPIONE" DELLE
AUTOCERTIFICAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 52 COMMA 1 DEL D. LGS. 31
MARZO 2023, N. 36 - CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI.**

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

I presenti criteri e modalità operative disciplinano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione previsti dall'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici", d'ora in avanti "Codice", sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del suddetto Codice, per importi inferiori a 40.000 euro, aggiudicate dall'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino.

I controlli hanno come oggetto le dichiarazioni di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice.

La Stazione appaltante effettua comunque, prima dell'aggiudicazione di ciascun contratto, le operazioni di :

- verifica della completezza delle autodichiarazioni con particolare riferimento alla presenza di irregolarità o omissioni di cui all'art. 71 del DPR 445/2000;
- controllo del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- consultazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali), ove necessario.

ART. 2 - CRITERI E MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

I controlli dovranno essere effettuati, ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, su un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto di notorietà, estratto dall'insieme degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, determinato con le procedure indicate nel seguito, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

I controlli a campione dovranno avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31/07 per le dichiarazioni presentate nell'ambito degli affidamenti di cui al primo semestre (dal 01/01 al 30/06);
- entro il 31/01 per le dichiarazioni presentate nell'ambito degli affidamenti di cui al secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01/07 al 31/12).

Resta salva la facoltà per il Responsabile unico del progetto di effettuare puntualmente i controlli anche al di sotto dell'importo di € 40.000, qualora lo ritenga necessario.

L'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino individua nell'Ufficio "Statistica, raccolta ed elaborazione dati e supporto tecnico-statistico agli enti locali" l'Unità competente ad effettuare le operazioni di catalogazione degli affidamenti e lo svolgimento delle operazioni di estrazione dei campioni da verificare.

Tale Unità al termine del periodo di riferimento, individuato nel periodo di un semestre solare (01 gennaio – 30 giugno e 01 luglio – 31 dicembre), dovrà:

- a) Predisporre, utilizzando i dati relativi alle procedure di affidamento, raccolti in fase di redazione dei provvedimenti di aggiudicazione nel sistema gestionale dell'Ente, l'elenco degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture infra 40.000 euro effettuati nel periodo di riferimento, in ordine cronologico, suddivisi per ciascun centro di costo responsabile della procedura di affidamento;
- b) Sorteggiare casualmente per ciascuno dei centri di costo il numero di affidamenti da controllare, nel campione percentuale del 10%, da arrotondare all'intero più vicino, individuando gli strumenti applicativi all'uopo più idonei.

La numerosità del campione da sottoporre alle verifiche è rappresentata da un numero intero, pertanto nel caso in cui l'arrotondamento fornisca valore zero le verifiche dovranno essere effettuate su almeno un affidamento.

- c) Redigere e protocollare apposito verbale che documenti le operazioni sopra descritte.
- d) Trasmettere i campioni, così individuati, ai rispettivi centri di costo per l'espletamento della fase dei controlli sul possesso dei requisiti degli operatori economici previsti dalla normativa.

I controlli dovranno essere effettuati, tempestivamente, a cura del Responsabile unico del progetto (RUP) di ciascun affidamento, eventualmente coadiuvato dagli uffici amministrativi di supporto.

Dell'esito delle verifiche sarà dato atto in apposito verbale da protocollare, conservare nel fascicolo della rispettiva procedura di affidamento e trasmettere, per conoscenza, al Dirigente del centro di costo di riferimento.

ART. 3 – ESITO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici.

Il R.U.P. invierà tramite *pec* alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Per quanto non espressamente indicato dalle succitate disposizioni normative trova applicazione, ove compatibile, la legislazione nazionale.

ART. 4 - DISPOSIZIONI FINALI DI VIGILANZA

Ai Dirigenti dei centri di costo è demandata l'attività di vigilanza sulla corretta e puntuale applicazione dei presenti Criteri e Modalità Operative.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (GDPR - Regolamento 2016/679).

ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE, APPLICAZIONE ED EFFICACIA

I presenti criteri e modalità saranno applicati dal secondo semestre 2025 con le modalità sopra riportate, si applicano alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000 Euro, aggiudicate a far data dal 01 luglio 2025 e restano validi fino alla data della loro revoca, totale o parziale, oppure a seguito di modifiche normative e/o regolamentari.